

Caso LuxLeaks: la rincorsa delle tasse tra esigenze di trasparenza e bramosie di opacità

di Giuseppe Marino e Giorgio Beretta
09 dicembre 2014

In principio fu Wikileaks. La madre di tutte le "œfughe di notizie" dell'epoca contemporanea, capace di trasformare, nell'autunno del 2010, la rivelazione tramite il web di migliaia di documenti segreti in un grande happening da servire sul proscenio mondiale. A stretto giro, con dinamiche per certi aspetti simili, si sono poi materializzati gli scandali legati alla National Security Agency (NSA), e perfino quelli che hanno osato varcare le ovattate pareti delle stanze vaticane, ribattezzati con il nome di Vatileaks. Ebbene, *voilà* : ora anche il "œtax" ha i suoi "œleaks".

All'interno di questi due termini si potrebbe sintetizzare la vicenda, etichettata dai media, appunto, con il nome di LuxLeaks (abbreviazione per Luxembourg Leaks), poiché coinvolgente la piazza finanziaria lussemburghese, assurta in questi giorni agli onori delle cronache. Sono stati infatti svelati, da parte di una task force di giornalisti dell'International Consortium of Investigative Journalists, circa trecento ruling fiscali, ossia accordi con i quali le Autorità fiscali stabiliscono in modo preventivo le modalità con le quali vengono calcolate le imposte sui redditi delle società che li richiedono, evidentemente destinati a rimanere strettamente confidenziali, siglati dal governo lussemburghese e da multinazionali di mezzo mondo del calibro di Amazon, Apple, Pepsi, Ikea, Deutsche Bank, ma anche da società italiane come Finmeccanica, Intesa San Paolo e Banca Sella, attraverso i quali queste ultime si sono garantite riduzioni molto significative (in alcuni casi addirittura arrivando al di sotto dell'1% dei profitti) del proprio "œconto fiscale". In specie, i suddetti accordi fiscali hanno interessato esclusivamente il periodo tra il 2008 e 2010 e sono stati divulgati solo quelli negoziati da multinazionali grazie all'assistenza dei professionisti di PricewaterhouseCoopers (si vedano al sito web www.icij.org). Fin qui si potrebbe chiosare: nihil novum sub sole. Le imprese, e le multinazionali in maniera esponenziale, cercano da sempre di minimizzare il proprio carico fiscale, utilizzando nuovi e sempre più ingegnosi strumenti, come le Amministrazioni finanziarie dei vari Paesi sono perennemente all'inseguimento dei "œmariuoli". Senonché, "œ necessario puntualizzare, in questo caso, nell'eterna lotta non convenzionale all'elusione internazionale, combattuta, tra Amministrazioni fiscali e contribuenti infedeli, a colpi di azioni di spionaggio e controspionaggio degne dei migliori film di James Bond, si inserisce un terzo soggetto, ossia il giornalismo di inchiesta, di caratura internazionale, non più personificato, alla Bob Woodward e Carl Bernstein per intenderci, ma al contrario liquefatti sino allo stadio di fenomeno di gruppo, necessariamente spersonalizzato. Inutile sottacere, peraltro, come la vicenda presenti risvolti di interesse e di approfondimento che travalicano le mere questioni di diritto tributario, arrivando a prospettare responsabilità, quanto meno di natura politica, tali da far vacillare anche la "œseggiola" del neo-presidente della Commissione europea, nonché capo di stato del piccolo Stato mitteleuropeo per quasi venti anni (1995-2013), Jean-Claude Juncker. Per quanto attiene al profilo più propriamente fiscale, i protocolli confidenziali rivelati dall'inchiesta mettono a nudo gli stratagemmi di svariate multinazionali, le

quali avevano realizzato complesse architetture finanziarie, per lo più¹ basate su prestiti infragruppo, utilizzo di strumenti finanziari ibridi, e regime agevolato di esenzione da tassazione per le royalties, al fine di assottigliare il proprio "conto fiscale". Accordi che hanno trovato, appunto, una sponda di matrice legale all'interno delle malleabili procedure di ruling delle autorità fiscali del Granducato.

In verità, non "certamente la prima volta che tali procedure sono indiziate di favorire le multinazionali riducendo significativamente il loro carico fiscale, nonché di non assicurare un sufficiente grado di trasparenza. Tralasciando, infatti, la circostanza che rilievi negativi in merito all'opacità delle procedure di ruling erano già contenuti all'interno del Code of Conduct on Business Taxation del 1997, osservazioni di "a poco ribadite nel Commission Notice on the Application of State Aid Rules to Measures Relating to Direct Business Taxation del 1998, proprio nel giugno di quest'anno, la Commissione europea ha provveduto ad aprire una procedura di infrazione nei confronti dei sistemi di ruling di Irlanda, Olanda e, appunto, Lussemburgo in riferimento agli accordi intercorsi tra le autorità fiscali dei Paesi citati e, rispettivamente, multinazionali quali Apple, Starbucks e Fiat Finance and Trade. Nel merito, la Commissione ha prospettato una violazione della normativa comunitaria in tema di divieto di aiuti di Stato, tale da distorcere il funzionamento del mercato comunitario, mediante la concessione di un vantaggio fiscale di carattere selettivo. Posto infatti che, del tutto pacificamente, anche la rinuncia ad entrate fiscali può integrare un "aiuto di Stato" (ad esempio, nel caso di Fiat Finance and Trade, sono state contestate le specifiche modalità di computo della base imponibile, effettuate tramite l'impiego di metodi indiretti per fissare il valore delle prestazioni intersocietarie, dalla cui adozione "maturato un vantaggio in termini fiscali), il nodo irrisolto, dal quale verosimilmente dipenderà l'esito della procedura di infrazione, attiene all'interrogativo se le procedure di ruling possiedano o meno il predetto carattere della selettività, sul quale, come detto, si appunta la disciplina in tema di divieto di aiuti statali alle imprese. Il giudizio sul carattere selettivo di una misura statale importa uno sforzo di accostamento della situazione sotto osservazione rispetto all'ordinario sistema di riferimento; qualora la prima prospetti una deroga a quest'ultimo, occorre successivamente valutare se tale scostamento risulti giustificato o meno. Ad ogni modo, si può dubitare dell'opportunità, da parte della Commissione, di impiegare la procedura contro gli aiuti di Stato quale "grimaldello" per scardinare i sistemi di ruling di Irlanda, Olanda e Lussemburgo, benché forse la motivazione di tale scelta debba farsi risalire all'ampiezza dei poteri garantiti dalla citata procedura. D'altronde, la criticità susseguente all'impiego di tale strumento risulta ancor più manifesta ponendo mente al fatto che le stesse rivelazioni del caso LuxLeaks potrebbero, paradossalmente, portare ad escludere la configurabilità del carattere selettivo degli aiuti, proprio in considerazione della pleora dei soggetti coinvolti (anche se, a ben vedere, come specificato dalla consultazione pubblica sulla nozione di "aiuto di Stato" proposta nel gennaio del 2014 dalla stessa Commissione, che si riallaccia a previgente giurisprudenza comunitaria, di per sé il numero elevato di società coinvolte non vale, da sola, quale esimente). Ora, rispetto ai molteplici risvolti che si potrebbero sviluppare, preme di seguito evidenziarne uno, per lo più taciuto nelle cronache che si leggono in questi giorni. Il quadro che emerge dalla vicenda LuxLeaks, ci pare, costituisca l'affioramento in superficie di un ben individuato fil rouge, riflettente non solo sommovimenti propri del diritto tributario, ma, più in generale, modificazioni sociali in atto di natura più radicata e sotterranea, ossia la richiesta diffusa di maggiore trasparenza nei processi decisionali. Tale necessità appare, infatti,

rompendo gli argini in cui era costipata, dilagare, arrivando a confinare in aree sempre pi  ristrette tutto ci  che   segreto o, perlomeno, doveva, nei propositi, essere mantenuto tale. Si prenda, per esempio, la disciplina della voluntary disclosure (e del suo istituto

  parallelo   a livello procedurale, vale a dire lo scambio automatico di informazioni tra Stati), che   all'attenzione del Parlamento italiano proprio in questi giorni, ma che   gi  a pieno regime in altri Paesi. Ebbene, se l'introduzione dell'istituto della collaborazione volontaria nasce dalla volont  di prevedere nell'ordinamento tributario italiano uno strumento tecnico che consenta ai contribuenti, che si autodenunciano all'Amministrazione finanziaria, di riportare alla legalit  le attivit  finanziarie e patrimoniali costituite o trasferite all'estero e derivanti da redditi sottratti ad imposizione, premiandone il comportamento collaborativo attraverso una riduzione delle sanzioni applicate, non si pu  trascurare di menzionare la circostanza per cui il contribuente debba presentarsi sostanzialmente   nudo   dinanzi all'Autorit  fiscale, svelando - ed ecco qui che torna prepotentemente il sintagma chiave, trasparenza - ci  che prima aveva provveduto ad occultare. Dunque,   davvero questa esigenza di trasparenza espressione di un cambiamento in atto di natura irreversibile? E' davvero finita l'era della segretezza? Insomma, siamo veramente ad un punto di svolta, a partire dal quale   niente sar  pi  come prima  ? O, al contrario, si pu  forse pensare che l'orizzonte che si profila assumer  i tratti gattopardeschi ben noti, in cui tutto cambia perch  nulla cambi, e il solito gioco di fuga e rincorsa riprender  il suo corso, modificando solo, ancora una volta, il terreno su cui dare battaglia?